



CONFINDUSTRIA
Benevento

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci
14 luglio 2016

I N D I C E S T A T U T O

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

ART. 1	VISION E MISSION	PAG. 4
ART. 2	ATTIVITA' ISTITUZIONALI	PAG. 5

TITOLO II - SOCI

ART. 3	PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI	PAG. 6
ART. 4	RAPPORTO ASSOCIATIVO	PAG. 7
ART. 5	DIRITTI E DOVERI	PAG. 8
ART. 6	SANZIONI	PAG. 9

TITOLO III - GOVERNANCE

ART. 7	ORGANI ASSOCIATIVI	PAG. 10
ART. 8	ASSEMBLEA	PAG. 10
ART. 9	CONSIGLIO GENERALE	PAG. 12
ART. 10	CONSIGLIO DI PRESIDENZA	PAG. 14
ART. 11	PRESIDENTE	PAG. 16
ART. 12	COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE – PROCEDURE DI DESIGNAZIONE ED ELEZIONE	PAG. 17
ART. 13	ORGANI DI CONTROLLO	PAG. 18

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 15	CATEGORIE MERCEOLOGICHE	PAG. 19
ART. 16	COMITATO PICCOLA INDUSTRIA	PAG. 19
ART. 17	GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI	PAG. 20
ART. 18	ANCE BENEVENTO – SEZIONE COSTRUTTORI EDILI	PAG. 20

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

ART. 19	DIRETTORE GENERALE	PAG. 21
ART. 20	FONDO COMUNE	PAG. 21
ART. 21	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	PAG. 21
ART. 22	MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO	PAG. 22
ART. 23	DISPOSIZIONI DI RINVIO	PAG. 22

NORME TRANSITORIE	PAG. 22
--------------------------	----------------

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

TITOLO I – RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I	DOMANDA DI ADESIONE: COMUNICAZIONE, PERFEZIONAMENTO E IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI	PAG. 24
CAPO II	CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO: CAUSE E MODALITÀ	PAG. 24
CAPO III	SANZIONI	PAG. 25

TITOLO II- FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I	CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI	PAG. 27
CAPO II	COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI	PAG. 28
CAPO III	DELIBERAZIONI E VERBALI	PAG. 29

TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I	PRINCIPI GENERALI	PAG. 31
CAPO II	REQUISITI DI ACCESSO	PAG. 32
CAPO III	DECADENZA	PAG. 32

TITOLO IV ELEZIONI

CAPO I	FORMAZIONE DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DIRETTIVI, DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI	PAG. 33
CAPO II	PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE	PAG. 34
CAPO III	PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI	PAG. 35
CAPO IV	COMPONENTI MERCEOLOGICHE	PAG. 36

TITOLO V PROBIVIRI

CAPO I	COLLEGIO ARBITRALE: RICORSO INTRODUTTIVO E COSTITUZIONE COLLEGIO	PAG. 37
CAPO II	COLLEGIO ARBITRALE: ISTRUTTORIA E DECISIONE	PAG. 38
CAPO III	COLLEGIO SPECIALE: COMPOSIZIONE, FUNZIONI E PROCEDURA	PAG. 39
CAPO IV	SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI E SEGRETERIA	PAG. 40

TITOLO VI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA		PAG. 40
--	--	----------------

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

Confindustria Benevento ha sede legale in Benevento.

Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.

E' autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Benevento esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
- assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
- erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Benevento è impegnata a:

- a. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b. promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;

- c. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
- d. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- e. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Sono attività istituzionali di Confindustria Benevento:

- a. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
- b. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
- c. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
- d. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti

della ricerca;

- promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori;
- promuovere e svolgere attività di cooperazione allo sviluppo internazionale.

Confindustria Benevento non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire a Confindustria Benevento le imprese industriali e **le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa** e che:

- a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Benevento, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
- d. dispongano di un'adeguata struttura organizzativa (**almeno un dipendente**), evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- a) le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia di Benevento o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o

attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;

b) le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia di Benevento o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di **soci aggregati** realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Benevento e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda è sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta tramite pec con preavviso di almeno tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Benevento e al Sistema.

Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione, ivi compresi quelli di diritto.

Hanno invece diritto di elettorato sia attivo che passivo per il Consiglio Generale e gli organi delle sezioni.

I soci aggregati possono godere dei servizi offerti dall'associazione; partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione a Confindustria Benevento comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Benevento ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 - Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

Art. 7 – Organi associativi

Sono organi di Confindustria Benevento:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Generale;
- c. il Consiglio di Presidenza
- d. il Presidente e i Vice Presidenti;
- e. gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Art. 8 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno dell'Assemblea.

Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

- quota minima, due voti;
- dalla quota minima fino a cinque quote, un voto ogni mezza quota o frazione superiore a un quarto della quota minima;
- da cinque quote fino a dieci quote, un voto ogni quota intera o frazione superiore a mezza quota minima;
- oltre dieci quote, un voto ogni 1,5 quota minima o frazione superiore a tre quarti di quota minima

Ai soci iscritti in corso d'anno e ai soci a cui sono applicate promozioni associative o particolari condizioni di vantaggio per le quali versano una quota inferiore alla quota minima, è attribuito un solo voto.

Ai soci aggregati, che esercitano il diritto di voto nell'ambito delle componenti merceologiche, i voti sono attribuiti tenendo conto delle regole fissate nei capoversi precedenti.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;

- b) eleggere, ogni quadriennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 – Consiglio generale

Il Consiglio generale è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) i Presidenti delle componenti merceologiche;
- d) l'ultimo Past President purché espressione di impresa regolarmente associata e priva di incarichi politici;
- e) I seguenti componenti elettivi:
 - n. 3 membri eletti dall'Assemblea sulla base di candidature provenienti dalla base associativa. Tali membri devono essere rappresentativi della composizione merceologica e dell'appartenenza alla Piccola Industria ed ai Giovani Imprenditori, anche con riferimento alla restante composizione del consiglio generale ;
 - n. 1 rappresentante aggiuntivo espresso da ciascuna delle componenti merceologiche interne che assommano al proprio interno almeno il dieci per cento del totale dei voti attribuiti all'intera base associativa dell'Associazione nell'anno solare precedente la

ricostituzione del Consiglio;

- n. 2 rappresentanti aggiuntivi indicati dalla Piccola Industria;
- n.1 rappresentante aggiuntivo nominato dai Giovani Imprenditori;
- n. 3 rappresentanti aggiuntivi indicati dall'ANCE – Sezione Costruttori di Confindustria Benevento;

f) n. 2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, gli ultimi tre Past President, i Revisori Contabili ed i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti, ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di un quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio generale:

- a. proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- e. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- f. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari,

- opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- g. deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
 - h. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
 - i. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
 - j. approvare lo statuto di ANCE Benevento – Sezione Costruttori Edili e l'accordo che disciplina i rapporti di natura economica, organizzativa e funzionale con ANCE Benevento;
 - k. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle Sezioni stesse;
 - l. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
 - m. istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
 - n. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 – Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a. il Presidente;
- b. cinque Vice Presidenti elettivi con mandato *quadriennale* rinnovabile *una sola volta* consecutiva negli anni pari;
- c. i Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori e dell'ANCE Benevento – Sezione Costruttori Edili;
- d. l'ultimo Past President come invitato.

I componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio generale durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo.

Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione. I Vice Presidenti di diritto scadono con il venir meno della loro carica.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente individuare un Vice Presidente Vicario e attribuire deleghe specifiche ai Vice

Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della *mission* e del ruolo dell'Associazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a. stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b. dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d. deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
- e. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- f. designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g. sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- h. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica;
- i. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione;
- j. deliberare le sanzioni di sospensione;

- k. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
- l. nominare un Advisory board che affianchi il Presidente nell'attività che interessa particolari settori ritenuti strategici per la Provincia.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a. la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario (o in caso di sua mancanza il Vice Presidente più anziano d'età) ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 12 – Commissione di designazione

Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta da tre membri ed è formata dagli ultimi tre Past President, purchè espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici. Nel caso in cui ci fosse indisponibilità di uno o più di questi ultimi, si procederà al sorteggio del componente mancante all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri d'intesa con gli ultimi tre Past President, purchè espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici.

La commissione deve essere formata in ogni caso, da imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di massimo 5 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione è sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 13 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 3 di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i 6 Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 3 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 15 – Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

E' facoltà del Consiglio Generale su esplicita richiesta raggruppare le aziende per filiera merceologica.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 – Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre **20** addetti.

Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 – Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è Vice Presidente di diritto dell'Associazione.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico Regolamento.

Art.18 ANCE Benevento – Sezione costruttori Edili

Nell'ambito di Confindustria è costituita Ance Benevento – Sezione Costruttori Edili. I rapporti tra Confindustria e Ance Benevento sono regolati dagli accordi sottoscritti a livello nazionale tra le due associazioni.

I rapporti economici, organizzativi e di rappresentanza sono regolati a livello locale da un accordo sottoscritto dai rispettivi Presidenti e approvati dal Consiglio Generale di Confindustria e dal Consiglio Direttivo di ANCE.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 19 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 20 – Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

1. contributi e quote di ammissione
2. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
3. gli investimenti mobiliari e immobiliari
4. le erogazioni o lasciti a favore di Confindustria Benevento.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 21 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 22 – Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 23 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

NORME TRANSITORIE

Il Consiglio Generale sarà integrato, nei suoi componenti elettivi, nel primo anno dispari successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

Le procedure di rinnovo della Presidenza, se avviate, proseguiranno con le norme dello statuto approvato dall'assemblea dei soci nel 2006, sino alla delibera del Consiglio Generale che designa il Presidente.

I Presidenti di sezione restano in vigore sino alla loro naturale scadenza. Possono essere rieletti solo se non hanno ricoperto il limite massimo di mandato quadriennale previsto da Statuto.

Fatta eccezione per la Presidenza, la durata delle cariche ai fini della permanenza massima negli organi di Vice Presidente, Proviviri e Revisori parte dall'approvazione del presente statuto.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

STATUTO CONFINDUSTRIA BENEVENTO

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente, al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Le **dimissioni** devono essere rassegnate tramite PEC con preavviso di almeno 3 mesi. In ogni caso è previsto il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Il **recesso** del socio può avvenire:
 - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;

- b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. La **risoluzione unilaterale del rapporto associativo** da parte dell'Associazione, senza possibilità di ricorso ai Probiviri, può avvenire per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. **La risoluzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza.** Cessano immediatamente tutti i diritti e doveri, ma permane l'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la **sospensione del rapporto associativo** dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CONSIGLIO DI PRESIDENZA ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. **Cessazione** dell'attività aziendale.

CAPO III - Sanzioni

I soci che si rendono inadempienti agli obblighi dello Statuto di Confindustria Benevento o comunque della normativa di Confindustria sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. **censura** del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
2. **sospensione dell'impresa associata**, deliberata dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli

obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni

3. **decadenza** dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal **Collegio speciale dei Probiviri** per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta; ovvero dichiarata dallo **stesso organo di appartenenza** in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica.
4. **espulsione dell'impresa associata**, deliberata dal CONSIGLIO GENERALE a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni, salvo casi - validati dal CONSIGLIO DI PRESIDENZA - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
5. **radiazione** del rappresentante in Associazione, deliberata dal CONSIGLIO GENERALE o dal Collegio dei Probiviri in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Avverso tali sanzioni è ammessa la possibilità di proporre ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi.

Per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri il ricorso è presentato agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea.

In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Le convocazioni avvengono con comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno.
2. Preavviso
 - a. **L'Assemblea è convocata con un preavviso di 10 giorni.** In caso di urgenza il termine potrà essere ridotto a 5 giorni. La riduzione del termine non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 - b. **Il Consiglio Generale ed il Comitato di Presidenza** sono convocati con un preavviso di almeno **5 giorni**, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
 - a. Assemblea su richiesta del Consiglio Generale o almeno dal 20% dei voti totali;
 - b. Consiglio Generale e Comitato di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti;
 - c. Consiglio Generale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. E' ammessa l'autoconvocazione con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta o in caso di *vacatio* dalla carica.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Comitato di Presidenza.
6. **Integrazione dell'ordine del giorno:**
 - a. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Comitato di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

- b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta
 - i. dal 50 al 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di CONSIGLIO GENERALE e del CONSIGLIO DI PRESIDENZA, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.
7. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per CONSIGLIO GENERALE e CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:

- a. Assemblea: almeno il **20% dei voti esercitabili**, ossia in regola con il versamento dei contributi associativi; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione dei casi di **adempimenti elettorali**, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili;
 - b. Consiglio Generale: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
 - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti;
 - d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;
 - e. solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza;
2. Presidenza: Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario
3. Segreteria:
- a. Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore;
 - b. a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

4. Deleghe: presenza non delegabile nel CONSIGLIO DI PRESIDENZA e CONSIGLIO GENERALE.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CONSIGLIO GENERALE.
6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. E' ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni collegandosi in audio o videoconferenza.
10. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione Generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali
 - a. in Assemblea e CONSIGLIO GENERALE: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In CONSIGLIO DI PRESIDENZA: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche
 - b. in Assemblea, CONSIGLIO GENERALE e CONSIGLIO DI PRESIDENZA: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Quorum deliberativi speciali
 - a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili ossia in regola con i contributi associativi; in CONSIGLIO GENERALE maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali;

b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili; in CONSIGLIO GENERALE maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

3. Modalità di votazione

a. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; $\frac{1}{4}$ dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza;

b. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CONSIGLIO GENERALE;

c. votazioni a scrutinio palese: peralzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti;

d. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;

e. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;

f. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CONSIGLIO GENERALE e CONSIGLIO DI PRESIDENZA; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;

- g. approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; il verbale sarà inoltrato almeno un giorno antecedente la data delle riunioni, possibilità di richiedere rettifiche fino alla sua approvazione nella riunione successiva dell'organo convocato;
- h. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
 - a. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni
 - b. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive in CONSIGLIO GENERALE per la ricomposizione del CONSIGLIO DI PRESIDENZA; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

CAPO II – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento. In caso di concorso alla Presidenza e al CONSIGLIO DI PRESIDENZA dell'Associazione occorre ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

CAPO III – Decadenza

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
2. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove

costituito, o del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV

ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. E' auspicabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 3 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CONSIGLIO GENERALE.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CONSIGLIO GENERALE.
8. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum
 - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione.

Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
10. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CONSIGLIO GENERALE.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CONSIGLIO GENERALE.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CONSIGLIO GENERALE.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CONSIGLIO GENERALE non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal CONSIGLIO GENERALE individua i Vice Presidenti, tra cui un vicario, con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CONSIGLIO GENERALE.
2. Il CONSIGLIO GENERALE delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

CAPO IV – Componenti Merceologiche

Sono Organi delle Componenti Merceologiche:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente di Sezione.

L'assemblea delle componenti merceologiche più rilevanti può decidere di eleggere un Vice Presidente che in caso di impedimento può sostituire il Presidente ove ciò sia previsto dallo Statuto.

Le Assemblee sono composte dai rappresentanti delle imprese e dagli imprenditori associati appartenenti alla Sezione, in regola con gli obblighi di cui al presente Statuto.

Ad esse può partecipare il Presidente dell'Associazione.

Per le modalità di convocazione, costituzione, funzionamento e votazione dell'Assemblea si applicano le stesse disposizioni previste nel presente Statuto per l'Assemblea dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal proprio Presidente. Qualora questi non provveda alla convocazione dell'Assemblea quando necessario, il Presidente di Confindustria potrà invitare il Presidente di Sezione ad adempiervi. Trascorsi trenta giorni, l'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente di Confindustria o dal Direttore.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della componente merceologica, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Segretario dell'Assemblea è il Direttore Generale o in caso di suo impedimento, altra persona designata.

L'Assemblea può eleggere in seno alla stessa un Consiglio di Presidenza, formato, oltre che dal proprio Presidente da un numero pari di componenti, compreso tra un minimo di due ed un massimo di quattro.

Per le sezioni nelle quali l'Assemblea ha istituito la carica di Vice Presidente, esso viene eletto tra i componenti del Direttivo e su proposta del Presidente.

Per le modalità di convocazione, costituzione, funzionamento e votazione del Consiglio di Presidenza si applicano le stesse disposizioni previste per il Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni. Essi sono rieleggibili per un secondo quadriennio cumulativo alla prima elezione.

Oltre al Presidente ed ai Consiglieri eletti, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza di Sezione il Presidente dell'Associazione. Questi non ha diritto di voto e non concorre a formare il numero legale per la regolare costituzione del Consiglio.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea di Sezione nel suo seno.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è rieleggibile.

Sono compiti del Presidente:

- a) dare attuazione alle deliberazioni ed alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
- b) assicurare un armonico raccordo funzionale ed operativo tra gli interessi della Componente Merceologica e quelli generali dell'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Presidenza.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Generale dell'Associazione.

TITOLO V

PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricsuzione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Benevento che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Benevento; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Completano la normativa interna di Confindustria Benevento:

- *Lo Statuto di Ance Benevento – Sezione Costruttori Edili*
- *Il regolamento della Piccola Industria*
- *Il regolamento dei Giovani Imprenditori*